



**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELL' EVENTO "FOOL PARK" – TRIENNIO 2026-2028**

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto della concessione
2. Durata
3. Valore ed equilibrio economico

PARTE II – CONTENUTI DEL SERVIZIO

4. Caratteristiche minime dell'evento e obblighi del concessionario
5. Agevolazioni da parte del Comune

PARTE III – PERSONALE E RESPONSABILITÀ

6. CCNL e costi della manodopera
7. Responsabilità del concessionario

PARTE IV – GARANZIE E ASPETTI FINANZIARI

8. Garanzie assicurative e cauzione definitiva
9. Tracciabilità dei flussi finanziari

PARTE V – CONTROLLI E SANZIONI

10. Penali
11. Risoluzione contrattuale e recesso

PARTE VI – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

12. Divieto di cessione del contratto
13. Verifica regolarità contributiva (DURC)
14. Oneri e spese
15. Obblighi di condotta e codice di comportamento

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

16. Documenti per la stipula del contratto
17. Rinvii normativi
18. Tutela e riservatezza
19. Foro competente

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato disciplina la concessione del servizio di organizzazione, gestione e realizzazione dell'evento culturale e musicale "Fool Park", da svolgersi presso il Parco dell'Ambrogiana nel mese di luglio per il triennio 2026-2028.

L'evento è rivolto prevalentemente a un pubblico giovanile e dovrà avere carattere culturale, artistico e aggregativo.

La concessione è affidata ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. 36/2023.

Il Concessionario gestisce il servizio in autonomia organizzativa e si assume il rischio operativo dell'iniziativa.

2. DURATA

La concessione ha durata triennale e prevede l'organizzazione, gestione e realizzazione dell'evento per le annualità **2026 - 2027 - 2028**.

Per ciascun anno l'evento sarà articolato in **due fine settimana del mese di luglio** e più precisamente:

- per l'anno 2026: venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, domenica 12 luglio, venerdì 17 luglio, sabato 18 luglio, domenica 19 luglio;
- per l'anno 2027: venerdì 9 luglio, sabato 10 luglio, domenica 11 luglio, venerdì 16 luglio, sabato 17 luglio, domenica 18 luglio;
- per l'anno 2028: venerdì 7 luglio, sabato 8 luglio, domenica 9 luglio, venerdì 14 luglio, sabato 15 luglio, domenica 16 luglio;

Il periodo complessivo interessato (allestimento, evento e disallestimento) avrà una durata di 30 giorni per ogni anno.

3. VALORE E EQUILIBRIO ECONOMICO

Il valore stimato della concessione triennale è di € 130.894,08.

Come previsto dal Piano Economico-Finanziario (PEF), al fine di garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa, il Comune erogherà un contributo nella misura massima di € 18.011,36 annui per complessivi € 54.034,08.

QUADRO ECONOMICO COSTI DELL'ENTE

A – CONTRIBUTI DELL'ENTE

A – Contributo triennale a base d'asta **54.034,08**

B – SOMME A DISPOSIZIONE

B2 – Contributo ANAC sul valore della concessione oltre IVA € 35,00

B3 – Incentivi funzioni tecniche art.45 D.Lgs. 36/2023 2.617,88

B4 – Imprevisti e arrotondamenti € 0,00

B5 – IVA 22% 11.887,49

B – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.540,37

IMPORTO TOTALE DEI COSTI [A] + [B] 68.574,45

VALORE DELLA CONCESSIONE (annuale) **43.631,36**

VALORE DELLA CONCESSIONE (tre anni) **130.894,08**

PARTE II – CONTENUTI DEL SERVIZIO

4. CARATTERISTICHE MINIME DELL'EVENTO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La manifestazione *Fool Park* dovrà avere le seguenti **caratteristiche minime**:

- essere realizzata nella porzione del parco urbano dell'Ambrogiana compresa tra le torrette panoramiche e il viale Umberto I, comunque individuata nella planimetria allegata al presente bando (all. 2);
- svolgersi in **6 giornate complessive (due weekend)** e nello specifico, nelle seguenti date¹:
 - per l'anno 2026: venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, domenica 12 luglio, venerdì 17 luglio, sabato 18 luglio, domenica 19 luglio;
 - per l'anno 2027: venerdì 9 luglio, sabato 10 luglio, domenica 11 luglio, venerdì 16 luglio, sabato 17 luglio, domenica 18 luglio;
 - per l'anno 2028: venerdì 7 luglio, sabato 8 luglio, domenica 9 luglio, venerdì 14 luglio, sabato 15 luglio, domenica 16 luglio;
- avere i seguenti orari di minima – il venerdì 18.00/23.00, il sabato 18.00/23.00, la domenica 18.00/23.00. Su richiesta del Concessionario, è possibile richiedere alla ASL competente le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità e agli orari precisando che la stessa potrebbe anche non essere accolta;
- essere articolata in aree distinte e attrezzate, quali ad esempio: accoglienza/relax, somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli e concerti;
- avere necessariamente una programmazione di intrattenimento di qualità che spazi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dalla musica dal vivo, al teatro, al dj set, al cabaret, alla performance circense e acrobatica, oltre ad eventuali mostre ed esposizioni, installazioni, workshop e attività laboratoriali, incontri, dibattiti e approfondimenti, attività di informazione, sensibilizzazione e networking, distribuita sulle serate sopra individuate;
- disporre di un allestimento tecnico, impiantistico e strutturale che consenta un'adeguata accoglienza del pubblico sia in termini di illuminazione del parco che di individuazione dei vari luoghi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, agli spettacoli e concerti, etc. L'allestimento, la disposizione degli spazi e le attrezzature al servizio del pubblico (tavoli, sedute, stand, ecc.) dovranno essere pensati anche in ragione della sicurezza del pubblico stesso e del personale in servizio;
- garantire la più ampia partecipazione possibile dei ragazzi/e, anche attraverso il coinvolgimento diretto di gruppi di giovani nella progettazione, realizzazione e

¹ Si precisa che le date indicate possono subire variazioni, previo accordo con il Concessionario.

comunicazione dell'evento;

- proporre modalità e strumenti di valorizzazione complessiva degli spazi individuati;
- adottare soluzioni logistiche, organizzative e di comunicazione efficaci;
- adottare soluzioni per garantire il presidio, la completa sicurezza dell'evento e l'accessibilità alle persone portatrici di disabilità;

Il Concessionario si impegna inoltre a:

- progettare la manifestazione "Fool Park" curandone la direzione artistica;
- garantire la più ampia partecipazione possibile dei ragazzi/e, anche nella fase di progettazione dell'evento stesso;
- coordinare, e presidiare la manifestazione, con la diligenza professionale e secondo principi di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, nonché nel rispetto delle norme del Codice Civile e di quelle di Legge applicabile alla materia;
- ottenere tutti i relativi permessi, licenze, autorizzazioni, certificazioni e benestare, necessari, tra le quali l'istanza di autorizzazione al pubblico spettacolo ex art. 68/69 del TULPS e l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici;
- provvedere, a proprie spese, alla cura e alla custodia della manifestazione, all'igiene e alla pulizia di tutte le strutture, dei materiali, arredi e impianti tecnici in essa allestiti;
- garantire la gratuità dell'evento per tutte le 6 serate;
- promuovere l'evento secondo il piano di comunicazione concordato con l'Ufficio Stampa del Comune di Montelupo Fiorentino;
- utilizzare i loghi istituzionali del Comune;
- esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli utenti e al personale dalle attività praticate, nonché da ogni responsabilità per danni a terzi, persone o cose, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività esercitabili nell'area oggetto della manifestazione. A tal fine si obbliga a stipulare apposite coperture assicurative come dettagliate al successivo art. 8;
- predisporre il piano di evacuazione dell'area a firma di un tecnico autorizzato, corredato dalle necessarie misure di safety e security con l'indicazione delle caratteristiche professionali dei soggetti preposti all'attuazione delle misure indicate, allo scopo di controllare per tutta la durata della manifestazione la sicurezza della stessa per gli tutti gli elementi di pericolo, e che dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale, unitamente alle misure attuative e all'indicazione del Responsabile della sicurezza dell'evento, per ogni annualità, **entro 15 giorni**

dall'inizio della manifestazione;

- ad applicare le misure di sicurezza individuate nel suddetto piano di evacuazione dell'area e nelle allegate misure di safety e security, impiegando personale idoneo per esperienza, capacità e qualifica nonché personale iscritto nell'apposito elenco disciplinato dall'art. 3, comma 8, della legge n. 94/2009;
- a sottoscrivere, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) predisposto dalla Stazione Appaltante;
- a disallestire completamente la manifestazione e a ripristinare l'area interessata nello stato in cui era stata consegnata dall'Amministrazione comunale entro 15 giorni dal termine della stessa;
- a fornire, al termine della manifestazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, una relazione finale sull'andamento della manifestazione che descriva la tipologia e il numero degli eventi svolti, il numero delle presenze complessive, stimato e non rilevato, con media giornaliera e segnalazione delle serate di maggior e minor affluenza.

Allo scopo di permettere le necessarie operazioni di allestimento e di disallestimento delle strutture, il Concessionario sarà immesso nel possesso dei luoghi indicativamente a partire da 15 giorni prima a 15 giorni dopo la durata dell'evento.

Tutti gli allestimenti dovranno rispettare:

- normativa sicurezza;
- norme antincendio;
- accessibilità.

Il concessionario è tenuto a progettare, organizzare e gestire l'evento nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, applicando, per quanto compatibili, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con particolare riferimento ai servizi di ristorazione, gestione rifiuti, uso efficiente delle risorse ed energia.

5. AGEVOLAZIONI DA PARTE DEL COMUNE

Le iniziative inserite nel programma potranno beneficiare delle seguenti agevolazioni da parte del Comune di Montelupo Fiorentino, in particolare:

- azioni di comunicazione e promozione della manifestazione "Fool Park" attraverso strumenti e canali istituzionali del Comune nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali di settore e secondo principi di trasparenza e imparzialità;
- possibilità di utilizzo di attrezzature di proprietà comunale utili all'allestimento quali:

- un palco delle dimensioni di 6 m x 8 m h. 1,00 m, idoneo per spettacoli e corredato delle certificazioni necessarie;
- n. 6 pedane dimensioni di 1,5 m x 3 m h. 0,25 m;
- n. 25 transenne circa, n. 150 sedie in plastica;
- n. 30 panche tipo sagra;
- n. 26 gazebo 3X3 m;
- n. 2 bagni chimici di cui uno idoneo per portatori di handicap;
- forniture delle utenze elettriche già presenti in loco e all'utenza dell'acqua anch'essa presente;
- disponibilità e autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dell'area interessata dall'evento;
- contributo a pareggio di bilancio come dettagliato al precedente art. 3 del presente capitolato.

PARTE III – PERSONALE E RESPONSABILITÀ

6. CCNL E COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 36/2023 al personale impiegato nella presente concessione è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL per **“Pubblici servizi, ristorazione e turismo”** con **codice CNEL H05Y**.

Si ricorda che l'art. 11 co. 3 e 4 D.lgs. 36/2023 dispone *“Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. [...] prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110.”*

L'impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi fino alla completa esecuzione del contratto, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

7. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume tutte le responsabilità di ogni genere e tipo che ne derivino, compresa la direzione tecnica degli interventi nonché quelle connesse agli aspetti della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'amministrazione comunale da ogni e qual-

siasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione di tutto quanto previsto dalla concessione da qualsivoglia causa determinati.

PARTE IV – GARANZIE E ASPETTI FINANZIARI

8. GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Concessionario pertanto deve stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente concessione con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) massimale unico per sinistro: € 2.000.000,00;
- Responsabilità Civile (RCO) massimale minimo per sinistro € 2.000.000,00;

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a fornire all'ufficio comunale competente, tempestivamente e antecedentemente alla scadenza, una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

Copia integrale di tutti i contratti assicurativi di cui al presente articolo (condizioni generali ed eventuali integrative o aggiuntive) dovrà essere consegnata all'ufficio comunale competente prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio del servizio, la garanzia definitiva di cui all'art. 117, del Codice, nelle modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del Codice.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia ha validità minima triennale e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.

Detta cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della presente concessione e potrà

essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

9. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da

questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, al Concessionario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

PARTE V – CONTROLLI E SANZIONI

10. PENALI

In caso di ritardati o inesatti adempimenti compresi nel servizio il Concessionario dovrà mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento.

Qualora si verificassero inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio rispetto a quanto previsto, la Stazione Appaltante invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione da effettuarsi a mezzo PEC, l'appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di un giorno lavorativo dal ricevimento della stessa sempre attraverso l'utilizzo PEC. Nel caso in cui le giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti, o nell'ipotesi di mancata risposta o di mancato rispetto del termine indicato, la Stazione Appaltante si riserva di valutare l'applicazione di una penale pari a 250,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di attivazione del servizio, a titolo esemplificativo un ritardo o il non rispetto degli orari concordati, salvo ritardi imputabili alla Stazione Appaltante, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo o inconveniente.

L'amministrazione procede alla risoluzione di diritto del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., quando sono applicate penali superiori al 10% dell'importo netto contrattuale. L'eventuale applicazione di penali sarà comunicata all'appaltatore a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dalla Stazione Appaltante mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione dell'importo delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

Nel caso di reiterati ritardi la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

11. RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

a) Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora il mancato, incompleto o ritardato espletamento delle attività sia tale da pregiudicare per gravità l'andamento del servizio e/o da compromettere il rapporto fiduciario nei confronti del Concessionario. Si applica quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

b) All'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente contratto.

Nell'eventualità suddetta di recesso è fatta invece salva per il Comune la facoltà dell'applicazione delle penali nei casi di cui all'art. 10.

c) In caso di fallimento del Concessionario, di risoluzione o di cessazione per qualsiasi altra causa degli effetti del contratto, si applica alla concessione quanto previsto ai sensi dell'art. 124 del Codice.

PARTE VI – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

12. CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del presente contratto.

13. VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVI (DURC)

Il Comune procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare prima della sottoscrizione del Contratto, la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria della concessione.

Il Comune verificherà nella vigenza del periodo contrattuale la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa concessionaria.

14. ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico del Concessionario.

È fatto salvo, in materia di spese a carico dell'Amministrazione Comunale, quanto e eventualmente previsto dal presente capitolato.

15. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici” nonché dal relativo Regolamento comunale vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria della concessione. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente della sopra indicata normativa. Il regolamento comunale è reperibile nella Sezione “Amministrazione trasparente” del portale istituzionale del Comune di Montelupo Fiorentino.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

16. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., a mezzo di firma digitale.

Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata all’Ente, tramite PEC, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta:

- a) originale della fideiussione a garanzia dell’adempimento contrattuale di cui all’art. 8 del presente Capitolato;
- b) copia delle polizze assicurative e relative eventuali estensioni di cui all’art. 8 del presente Capitolato, incluse le quietanze di pagamento;
- c) l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dal competente ufficio comunale in materia di contratti.

17. RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dai restanti documenti di gara si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia.

18. TUTELA E RISERVATEZZA

Il Concessionario si configura come titolare del trattamento dei dati personali in relazione al servizio erogato, ai sensi dell’art. 4 del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e pertanto ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679.

Il Concessionario deve operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016. Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).



Il Committente rilascia, pertanto, al Concessionario l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, come da apposito allegato agli atti di gara.

19. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.